

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**IX LEGISLATURA**

VVVVVVV

SEDUTA DEL 15.12.2009

Presidenza del Presidente: PAGANO**Consigliere Segretario: PETRI**

	ASS.		ASS.		ASS.		ASS.
ACERBO	X	DE FANIS		MENNA		SAIA	
ARGIRÒ		DE MATTEIS		MILANO		SCLOCCO	
CAPORALE	X	DEL CORVO		MORRA		SOSPIRI	
CARAMANICO		DI BASTIANO		NASUTI		STATI	
CASTIGLIONE		DI LUCA		PAGANO		SULPIZIO	
CHIAVAROLI F.		DI MATTEO		PALOMBA		TAGLIENTE	
CHIAVAROLI R.	X	DI PANGRAZIO		PAOLINI		TERRA	
CHIODI		DI PAOLO		PETRI		VENTURONI	
COSTANTINI		FEBBO		PROSPERO		VERÌ	
D'ALESSANDRO Camillo		GATTI		RABUFFO			
D'ALESSANDRO Cesare		GIULIANTE		RICCIUTI			
D'AMICO		MASCI		RUFFINI			

VERBALE N. 27/9

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).

Il Consiglio regionale

Udita la relazione della 2ª Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Ricciuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge in esame nel testo formulato dalla Commissione recante: Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e ss.mm.ii. "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina", derivante dall'abbinamento di quattro proposte, tre di iniziativa consiliare (p.d.l. nn. 80/2009, 88/2009 e 104/2009) e una d'iniziativa della Giunta regionale (p.d.l. n. 99/2009), scelta come testo base ai sensi dell'art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio;

Uditi gli interventi dei consiglieri D'Alessandro Camillo, Caporale, Sospiri, Costantini e Acerbo;

Viste le proposte di emendamenti sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 3 a firma dei consiglieri D'Alessandro Camillo, Costantini, Acerbo, Saia e Caporale che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 10 a firma dei consiglieri Saia, Acerbo e Caporale che, messo ai voti, è approvato;
- sub emendamento n. 17 all'emendamento n. 10 a firma dei consiglieri Sospiri, Ricciuti e Di Matteo che, messo ai voti, è approvato;
- sub emendamento n. 18 all'emendamento n. 9 a firma dei consiglieri Sospiri, Febbo e Chiavaroli F. che, messo ai voti, è approvato;

Dato atto, altresì, che sono stati respinti a maggioranza dei voti, gli emendamenti nn. 2, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14;

Uditi gli interventi, per dichiarazione di voto, dei consiglieri D'Alessandro Camillo (contrario), Costantini (contrario), Di Matteo (favorevole);

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**MODIFICHE ALLA L.R. 10 MARZO 2008, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA COSTA TEATINA)**

Art. 1

Modifica al titolo della L.R. 2/2008

1. Il titolo della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 recante "Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina" è sostituito dal seguente "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale".

Art. 2

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/2008

1. L'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla L.R. 15 ottobre 2008, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale

1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione e in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del proprio Statuto, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di assicurare, altresì, un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi, nelle aree di seguito elencate:
 - a) aree protette naturali e marine individuate ai sensi della normativa vigente;
 - b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
 - c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico;
 - d) aree rientranti nelle categorie di pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano Regionale per l'Assetto Idrogeologico;
 - e) aree sismiche classificate come "zona 1" e "zona 2" individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica;
 - f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
3. Le aree del territorio regionale sulle quali è consentito lo svolgimento delle attività, ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali è fatto divieto di esercitare dette attività, sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 6 bis della L.R. 12.4.1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/9 del 15.12.2009, ha approvato la presente legge.

L'Aquila, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE

